

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2006, n. 19.

Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale

Art. 35

(Istituzione dei registri regionali di patologia)

1. Al fine di valutare l'incidenza e la prevalenza delle patologie più rilevanti, per le finalità di cui all'articolo 85, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono istituiti i seguenti registri regionali:

- a) registro delle cause di mortalità;
- b) registro tumori;
- c) registro delle malattie cardiovascolari;
- d) registro delle malattie cerebrovascolari;
- e) registro dei dializzati;
- f) registro dei diabetici;
- g) registro degli incidenti e degli infortuni.

2. I registri di cui al comma 1 indicano:

- a) le modalità di accertamento diagnostico della patologia;
- b) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti;
- c) la qualità delle cure prestate;
- d) le conseguenze in termini funzionali della patologia;
- e) la sopravvivenza;
- f) le recidive.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), la realizzazione e l'aggiornamento dei registri di cui al comma 1 è effettuata dall'Agenzia regionale della sanità che utilizza, a tal fine, i dati di cui al Sistema informativo sociosanitario regionale (SISSR) e gli altri dati in possesso del Servizio sanitario regionale.

In seguito a tale legge l'Agenzia Regionale ha deliberato il regolamento per l'istituzione dei registri.(n118).